

M

1

ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la responsabilità esclusiva del sig. [redacted] nella causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la validità del nesso causale tra sinistro e lesioni subite dal sig. [redacted], condannare la convenuta AXA Assicurazioni Spa al pagamento in favore dell'attore, delle somme relative al ristoro di tutti i danni dallo stesso patiti patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi quello biologico e quello morale, nessun escluso, o delle somme, anche diverse che risulteranno

*Il procuratore dell'attore chiede e conclude:*

**CONCLUSIONI**

convenuta

elettivamente domiciliata

[redacted] e, presso il cui studio sito in Bologna viale XII Giugno n.2 è da mandato in calce all'atto di citazione notificato dall'avv. [redacted] persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa come AXA ASSICURAZIONI Spa corrente in Milano via Leopardi n.15 in convento-comumace

-Andrea Amidei residente in Mirabello (FE), via Giovecca n.62

**CONTRO**

attore

Emilia n.3, è elettivamente domiciliato

Bordoni e presso il cui Studio, sito in San Lazzaro di Savena (BO), via come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Marco [redacted] (CF TNL RCR 87S30C2651) rappresentato e difeso

**DA:**

nella causa civile iscritta al N. 616/12 Ruolo Generale promossa

**SENTENZA**

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

**AVV. CONCETTA RIVERSO**

**IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

ORIGINAL B



Spedita il: 07/05/13  
Depositata il: 22/07/13  
REP. N. 443/14  
Cron. N. 626/14  
R.G.N. 616/12  
Sent. N. 443/14  
28 SET. 2014  
088671979

congrue e di giustizia all'esito dell'esplicita istruttoria oltre a rivalutazione e interessi legali dal di del dovuto al saldo, dedotto l'acconto versato per €500,00. Nel limite di competenza del Giudice adito.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA 4% CPA e 12,5% ex art.14 TPF da distarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art.93 cpc"

*Il procuratore dell'assicurazione convenuta chiede e conclude:*

L. III. mo Giudice voglia

"contrarius rejectis, dato atto che la Compagnia convenuta ha versato all'attore la somma di euro 5.000,00 - da ritenersi congrua a titolo di ristoro di tutti i danni patiti dall'attore nell'occorso - e dato atto altresì dell'intervento in surroga dell'attrice in quanto infondate in respingere le domande tutte azionate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an come nel quantum; con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, rimessi nella liquidazione all'equità e nel rispetto della normativa in materia vigente".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio [redacted] e la compagnia di assicurazioni AXA ASSICURAZIONI Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti nel sinistro accaduto il 23/09/10. Esponeva parte attrice che in detta data a Bentivoglio, mentre percorreva a bordo del veicolo Fiat Doblo Tg DV950GV la SP3 direzione San Giovanni in Persiceto, veniva urtata dal veicolo Tg CD41YM condotto dal convenuto che, nell'immettersi sulla Provinciale, non concedeva la dovuta precedenza. Deduceva pertanto che dallo scontro aveva riportato danni patrimoniali e non, per il cui ristoro si era resa necessaria l'instaurazione del presente giudizio, stante che la compagnia assicuratrice non aveva adempiuto alle richieste stragiudiziali.

Alla prima udienza del 20/02/12 si costituiva la compagnia convenuta - che nulla contestava circa l'an- mentre rimaneva contumace il convenuto

In seconda udienza la compagnia assicuratrice, sulla base della propria perizia, offriva la somma di €5000,00 - in forza della propria perizia - che parte attrice dichiarava espressamente di accettare a tacitazione di quanto dovuto per il danno biologico (IP3%, gg10 al 75%, gg20 al 50% e gg20 al 25%) e per le spese mediche, per cui parte attrice continuava la controversia per il riconoscimento del danno morale nonché di quello patrimoniale per assenza dal lavoro.

Successivamente non veniva svolta attività istruttoria, stante la natura documentale della causa che, in data 07/05/13, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova evidenziare che la controversia, in seguito al versamento da parte della assicurazione convenuta di €5000,00 somma imputata da parte attrice al ristoro del danno biologico da IP ed IT ed alle spese mediche, è continuata solo per il riconoscimento, con conseguente liquidazione, del danno morale e del danno derivante dall'assenza dall'attività lavorativa.

Prendendo in considerazione il riconoscimento del danno morale, ritiene questo giudice che nel caso in esame, pur non essendo risarcibile un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, sia comunque necessario procedere un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo, che tenga conto della sofferenza morale, da considerarsi provata presuntivamente, tenuto conto del sentimento normalmente [comprensibile] del soggetto che subisce lesioni personali;

Passando alla quantificazione in termini monetari della suddetta sofferenza morale, si ritiene di non discostarsi dal parametro finora utilizzato ritenendo che ciò risponda a principi di uniformità delle decisioni e, dunque, di equità sostanziale, pertanto la personalizzazione del danno biologico finalizzata al riconoscimento della sofferenza morale viene attuata tramite la liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente corrispondente ad un terzo trattandosi di micro permanente; al proposito si evidenzia che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno


biologico di cui al c.3 dell'art.139 del codice delle assicurazioni privata va riferita unicamente alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico relazionale infatti, nonostante la differente dizione del citato art.139 cod c.3 rispetto all'art.138 c.3, la suddetta limitazione non può considerarsi omnicomprensiva tenuto conto che all'epoca di emanazione della suddetta normativa era pacifica l'autonomia risarcibilità del danno morale; pertanto la sofferenza morale di parte attrice, come ulteriore componente del danno biologico subito (IP3%, gg10 al 75%, gg20 al 50% e gg20 al 25% €3679,04:3) è pari ad €1226,35 (detta somma non va rivalutata poiché liquidata all'attualità).


Riguardo l'istanza per il risarcimento del danno derivato dall'interruzione dello svolgimento della propria attività lavorativa (trasportatore con mansioni di carico e scarico merci) l'attore ha dimostrato che egli nel periodo successivo al sinistro ha dovuto rivolgersi a persone che lo hanno sostituito; pertanto detto danno risulta provato mentre, ai fini della quantificazione dello stesso, questo giudice ritiene di rifarsi a quanto indicato nella perizia di parte (unica in atti l'assicurazione non ha mai allegato quella del suo fiduciario) dove a pagina 5 è dato leggere: " si deve inoltre considerare una inabilità lavorativa per almeno 20-30 giorni tenendo conto la specifica tipologia di lavoro gravoso" e di considerare l'inabilità lavorativa per 30 giorni. Ne deriva che ai fini della liquidazione del danno pur essendoci in atti fatture dei mesi di settembre (chiaramente dopo il 23/09/10 data del sinistro), ottobre e novembre per comodità di calcolo vengono prese in considerazione tutte le fatture di ottobre (v.di docc. Nn.: 18, 20, 23 e 25 fascicolo parte attrice) per cui viene liquidata la somma di €3514,80.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.O.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] residente in [redacted], via [redacted]

Deposita in Tribunale  
 il 28 GEN 2014  
 IL  
 Dott. 

Il Giudice di Pace  
  
 Avv. Concetta Roverso

I convenuti in solido a corrispondere a parte attrice la somma di:  
 - di €4741,15 per i titoli dedotti oltre interessi dalla data di pubblicazione al saldo;  
 - di €1000,00 per spese processuali di cui : €300,00 per spese, €700,00 per compensi  
 oltre a C.N.A.P. e I.V.A. come per legge;  
 Così deciso in Bologna il 14/06/13

**CONDANNA**

e di AXA ASSICURAZIONI Spa corrente in Milano via Leopardi n. 15 in  
 persona del legale rappresentante pro-tempore nella causa sub RGN 616/12  
 così decide: